



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. [REDACTED] r.g.a.c.

TRA

PARTE (c.f.: [REDACTED]) elettivamente domiciliato
[REDACTED] presso lo studio degli avvocati [REDACTED] e
[REDACTED] dai quali è rappresentato e difeso in giudizio come da procura
agli atti,

- Opponente-

E

BANCA (c.f. e p. iva [REDACTED]) incorpo-
rante BANCA (c.f.: [REDACTED]) in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, ex lege domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv.
Corrado Mattarelli del foro di Roma di che lo rappresenta e difende in giudizio
come da procura agli atti,

- Opposto-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Conclusioni: cfr le conclusioni precisate all'udienza del [REDACTED]

IN FATTO

Con tempestivo atto di opposizione a giudizio, PARTE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] emesso dal Tribunale di Latina per il mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. [REDACTED] richiesto per l'acquisto di un veicolo, per la somma di € [REDACTED]

Parte opponente, a sostegno della sua opposizione ha disconosciuto sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento depositato da parte opposta nel procedimento monitorio contestando la riconducibilità ad esso del documento contrattuale, dichiarando di non averlo mai sottoscritto, sia ex art. 2719 c.c.; ha disconosciuto altresì l'estratto delle scritture contabili ed ha dedotto infine l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo per mancata analitica indicazione delle voci di costo richieste, nonché la prova dell'erogazione del finanziamento.

Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituito in giudizio il BANCA quale incorporante della BANCA contestando tutto quanto ex adverso dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto della opposizione.

IN DIRITTO

L'opposizione è tempestiva ma va rigettata per i seguenti motivi.

Sulla indeterminatezza dell'esposizione dei fatti alla base della domanda creditoria.

Va rigettata l'eccezione di indeterminatezza dell'esposizione dei fatti nel ricorso monitorio da parte opposta in quanto le censure riguardanti la indeterminatezza del ricorso monitorio vengono assorbite nella presente fase a contraddittorio pie-

no, deputata alla verifica del riconoscimento giurisdizionale del credito, a prescindere dalla eventuale indeterminatezza dell'atto introduttivo del ricorso monitorio.

Nel merito.

Il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.

Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ.,

Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Nel caso in esame parte opposta ha depositato, già nel monitorio, il contratto di finanziamento stipulato nel 2018 e l'estratto conto; inoltre, ad integrazione della predetta documentazione, su richiesta del giudice del monitorio, ha depositato altresì la prova scritta dell'avvenuta erogazione effettiva del finanziamento (cfr. documentazione allegata al ricorso monitorio con il deposito del [REDACTED]).

Alla luce di quanto appena esposto, è possibile concludere che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale del credito.

Per contro, parte opponente ha contestato l'esistenza del contratto oggetto di causa negando espressamente sia la sottoscrizione dello stesso, sia la sussistenza di qualsivoglia rapporto con la finanziaria indicata da controparte nonché la conformità tra copia e originale; parte opposta, volendosene avvalere, ne ha chiesto la verifica.

In sede di verifica delle sottoscrizioni apposte sul contratto oggetto di causa, il CTU consultato ha concluso nel seguente modo: *“In seguito all’attenta analisi condotta, prima sulle quindici verificande e poi sulle autografe, gli esiti del confronto depongono a favore della autografia. Pertanto, in risposta al quesito posto all’udienza del [REDACTED] si afferma che le quindici sottoscrizioni in verifica, nella presente relazione individuate con la sigla V e numeri progressivi, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del sig. PARTE*

sono a lui riconducibile, quindi, sono autografe. L’ipotesi contraria, invece, non ha trovato alcun riscontro (cfr. pag. 26 della CTU agli atti).

Avverso tale ricostruzione parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni

e, in merito alla consulenza, essendo stata eseguita con rigore logico e metodologico, non vi sono motivazioni idonee a determinarne l'inattendibilità.

Ne consegue che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale del credito, mentre parte opponente non ha dato prova del fondamento delle sue contestazioni.

Quanto, infine, al disconoscimento ex art. 2719 c.c. la sola circostanza per cui il contratto dedotto a fondamento della domanda monitoria sia stato prodotto in copia non legittima ex se l'opponente a chiedere ed ottenere la produzione dell'originale, mancando il disconoscimento ex art. 2719 c.c., operato PARTE nei termini suddetti, di specificità, posto il principio per il quale in difetto di specifica indicazione degli aspetti per i quali si assume il documento differisca dall'originale detto disconoscimento è inefficace (Cass., n. 7105/2016; Cass., n. 12730/2010);

Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione, secondo valori medi in favore della opposta, ai sensi del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.

PQM

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Latina addì [REDACTED] che dichiara definitivamente esecutivo.
- Pone definitivamente a carico esclusivo di parte opponente le spese della CTU eseguita.

- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si quantificano in complessivi € [REDACTED] oltre oneri di legge.

Latina, 20.01.2026

Il Giudice

Dott. Gaetano Negro

Sentenza emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 20.01.2026;